

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Prot. n. 572

DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE

Oggi, 16 (sedici) del mese di novembre dell'anno 2011, presso la sede del Presidente dell'Autorità Viale delle Fiera, 8 a Bologna, previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti i sigg.:

ASSESSORE **PAOLA GAZZOLO**
ASSESSORE **LUCIANA GARBUGLIA**
ASSESSORE **MARA RONCUZZI**

Presiede **PAOLA GAZZOLO**

Funge da Segretario il Componente **LUCIANA GARBUGLIA**

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Dott. Giuseppe Bortone

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

OGGETTO N. 2/2

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Adozione della Variante cartografica e normativa al titolo II "Assetto della Rete Idrografica"

Il Segretario
Luciana Garbuglia

Il Presidente
Paola Gazzolo

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

- l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
- l'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 66 del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all'art. 63 del medesimo decreto legislativo, non ancora istituite;
- l'art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- l'art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Richiamata la propria precedente deliberazione del 21 aprile 2008 n. 2/1, in cui viene adottato il Progetto di Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli” ;

Dato atto:

- che, con nota del 15.09.2009 prot. PG/2009/0202297, il Responsabile del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l’esito positivo della pre-valutazione di incidenza “a condizione che qualsiasi progetto o intervento inerente la realizzazione di opere che possono incidere in maniera significativa sui Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciali, sia preventivamente sottoposto a Valutazione di Incidenza, in base alla normativa vigente in materia”;

- che con determinazione del 03.06.2009 n. 4813 il Responsabile del Servizio Valutazione, Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ha escluso il Progetto di Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli” ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08 dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08, dando atto che i progetti degli interventi in esso previsti dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA e alle valutazioni di incidenza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Considerato che, con propria deliberazione n. 1793 del 11.11.2009, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna:

- ha preso atto delle risultanze della conferenza programmatica sul Progetto di Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”, tenutasi il 02 ottobre 2009;

- ha trasmesso all’Autorità di Bacino il relativo verbale della seduta, da cui si evince che la Conferenza ha condiviso il parere istruttorio regionale ed ha espresso parere favorevole sul Progetto di Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”;

- si è espressa sulle osservazioni pervenute ed ha avanzato le relative proposte di modifica cartografica relativa alle osservazioni accolte, avanzate dai comuni di Brisighella (RA) e Sarsina FC);

- ha formulato le sotto riportate richieste di modifica al Progetto di Variante:

1. con riferimento alla Relazione:

- di integrare opportunamente il testo allo scopo di rendere più chiara la metodologia seguita per la perimetrazione delle “Aree di potenziale allagamento” (di cui all’art. 6 della Normativa);
- di indicare i principali interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico da attuare in relazione alle criticità rilevate, aggiornando il programma degli interventi previsti nelle linee di azione di cui al paragrafo 7 “Conclusioni e previsioni economiche” del capitolo 5 della “Relazione Tecnica Rischio Idraulico” del P.S.R.I.;

- di illustrare più dettagliatamente i risultati della metodologia descritta al capitolo “*Argini e rischio residuo*” e, in particolare, di motivare la scelta di non individuare una fascia di rischio residuale per i corsi d’acqua Bevano, Rubicone e Pisciatello;

2. con riferimento alla Cartografia:

- di modificare le Tavole dei tiranti idrici di riferimento di cui all’Allegato 6 della “*Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano*”, approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20.10.2003, in conseguenza della revisione e dell’aggiornamento delle “aree di potenziale allagamento” (di cui all’art. 6 della Normativa);
- di motivare l’assenza del limite delle aree a moderata probabilità di esondazione (di cui all’art. 4 della Normativa) nel tratto collinare-montano del torrente Bevano;

3. con riferimento alla Normativa:

- di meglio specificare la definizione di “alveo” di cui all’art. 2, partendo dai contenuti dell’art. 2 ter, comma 2;
- di valutare nell’art. 6, comma 1, l’inserimento di un riferimento al tempo di ritorno associabile alle piene dei corsi d’acqua principali, in relazione alla metodologia utilizzata per la delimitazione delle aree di potenziale allagamento.

Valutato che, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Segreteria e dal Comitato Tecnico, che si è espresso positivamente in merito nella sua seduta del 17 marzo 2010, le proposte di modifiche cartografiche relative alle osservazioni accolte dalla Giunta regionale, nonché le proposte di modifica sopra specificate possono essere utilmente recepite, al fine di migliorare e perfezionare l’impianto normativo e progettuale della Variante di Piano.

Dato atto che gli elaborati della presente Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”, allegati alla presente deliberazione, sono pertanto stati modificati in ragione dell’accoglimento del parere della Regione Emilia-Romagna e delle osservazioni, in adempimento del procedimento previsto dagli artt. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

Atteso che, con la stessa deliberazione 1793/2009 citata, la Regione Emilia-Romagna ha valutato necessario, a seguito di quanto emerso in Conferenza programmatica, che il rischio residuo di collasso arginale fosse affrontato in modo uniforme su entrambe le sponde del fiume Lamone e che pertanto i risultati della modellazione sul collasso arginale fatta dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli potessero essere assunti anche nel territorio dell’Autorità di Bacino del Reno, ed ha pertanto chiesto:

- all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e all’Autorità di Bacino del Reno di pervenire ad un’intesa al fine di garantire un governo omogeneo dei territori interessati, come previsto dal D.P.R. 1 giugno 1998;
- all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di notificare l’adozione del Progetto di Variante anche ai Comuni di Cotignola e Bagnacavallo, per assolvere anche per questi due comuni, ricadenti esclusivamente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, tutti i passaggi previsti dall’iter di approvazione del Progetto di variante.

Preso atto che:

- che con nota del 15.01.2010 n. 54 il Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Reno ha trasmesso la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità n. 2/8 del 17 dicembre 2009, in cui si esprime l’intesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del 1 D.P.R. 1 giugno 1998, in merito al Progetto di Variante cartografica e normativa in parola;
- che con nota del 03.03.2010 n. 90 il Segretario dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato conto dell’intesa ai due comuni non precedentemente coinvolti di Cotignola e Bagnacavallo (RA);

Richiamata la deliberazione n. 289 del 07.03.2011, in cui la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, ad integrazione del proprio parere sul medesimo progetto di Variante espresso con propria precedente deliberazione 1793/2010:

- ha preso atto delle risultanze della conferenza programmatica tenutasi il 20 dicembre 2010, da cui si evince che la conferenza stessa ha discusso il parere istruttorio regionale ed ha espresso parere favorevole con l’eccezione del comune di Bagnacavallo, che condivide gli obiettivi, ma non la metodologia relativa alla definizione della fascia di rispetto dei corpi arginali;
- si esprime sull’osservazione pervenuta, che viene diversamente risolta riconoscendo che la lettura integrata delle norme di cui all’art. 2 bis e all’art. 10 evidenzia una scarsa chiarezza nell’applicazione dell’art. 10, sia per quanto concerne la tempistica che i rapporti tra i diversi livelli di pianificazione, chiedendo pertanto all’Autorità di Bacino di fornire una interpretazione autentica dell’art. 10, in relazione al restante articolato della normativa.

Considerato che, in ragione dell’accoglimento di tale richiesta, la Segreteria Tecnico Operativa ha redatto una *“Interpretazione autentica dell’articolo 10 in relazione al restante articolato della Normativa, in adempimento a quanto richiesto dalla Giunta regionale dell’Emilia – Romagna con propria deliberazione n. 289/2011, punto 2 , allegato C”* (allegato 2), nonché un documento denominato *“Criteri per la formulazione di pareri relativi ad “eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e l’Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000” di cui all’art. 10 comma 1 della Variante al titolo II del Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico”* (allegato 3), entrambi sottoposti all’esame del Comitato Tecnico, che li ha valutati con esito positivo nella sua seduta del 8.06.2011.

Valutato pertanto che entrambi i documenti possano essere utilmente recepiti, al fine di aderire alla richiesta della Giunta regionale e di migliorare e perfezionare

l'impianto normativo e progettuale della Variante di Piano, quali allegati parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione.

Preso atto che, nella conversione dal Progetto alla stesura definitiva della Variante, la Segreteria Tecnico Operativa ha riscontrato alcuni meri errori materiali, proponendone la correzione mediante auto osservazione, secondo l'elenco di seguito specificato:

con riferimento alla Relazione:

- chiarire che la relazione deve intendersi come integrativa della Relazione Tecnico Rischio Idraulico del Piano Stralcio vigente i cui contenuti rimangono validi,
- dare conto delle date di adozione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, che si sono susseguite dal 2001, in forma di Progetto, al 2003 in forma definitiva,
- modificare la classificazione del torrente Voltre, da principale a secondario, in accordo con la definizione data in normativa,
- corredare di legenda la figura 1,
- chiarire i contenuti dalla "Tavola delle Azioni" che viene richiamata nell'elenco dettagliato del criticità idrauliche
- aggiungere una notazione specifica relativa al fiume Lamone, in cui, da valutazioni più recenti, scaturite da un successivo studio idraulico, sembrano emergere delle discrepanze circa l'officiosità del tratto di pianura, così come delineata dai precedenti studi.

con riferimento alla Cartografia:

- correggere alcune irregolarità della distanza di rispetto dai corpi arginali (art. 10) del Lamone, in cui si riscontrano 2 piccole rientranze che portano erroneamente il limite esterno quasi coincidere con l'alveo,
- correggere alcune limitate imprecisioni riscontrate nel tracciamento delle fascia a pericolosità di esondazione (artt. 3 e 4) sul fiume Montone e sul torrente Rabbi in località "Ospedale Pierantoni" (Forlì) e sul fiume Savio in località "Bacciolino" (Cesena).

con riferimento alla Normativa:

- escludere dall'art. 2 la definizione di aree a bassa probabilità di esondazione,
- all'art. 3 sostituire il riferimento ai programmi triennali di intervento con la dizione più generica di programmi statali o regionali per la mitigazione del rischio, coerenti con la pianificazione di bacino ai sensi della normativa vigente in materia,
- all'art. 4 comma 5, sostituire il riferimento ai commi 5 e 6 col quello ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente,

- all’art. 6 comma 6 sostituire il riferimento ai commi 5e 6 col quello ai commi 6 3 e 7 dell’art. 3 precedente
- all’art. 7 comma 1, correggere rispettivamente il riferimento all’allegato 3 con quello all’allegato 2 e il riferimento all’allegato 2 con quello all’allegato 1 della Relazione Tecnica – Rischio Idraulico del Piano Stralcio, Idrogeologico,
- riformulare per una maggiore comprensione il comma 4 dell’art. 7.

Valutato che, sulla base del parere del Comitato Tecnico, che si è espresso positivamente in merito nella sua seduta del 8.06.2011, le proposte di correzione di meri errori materiali possono essere accolte, al fine di migliorare e perfezionare l’impianto normativo e progettuale della Variante di Piano.

Dato atto che gli elaborati della presente Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”, allegati alla presente deliberazione, sono pertanto stati modificati in ragione della correzione di meri errori materiali.

Preso atto che la ridefinizione delle aree di potenziale allagamento (art. 6), attuata dalla presente Variante, comporta la necessità di adeguare le mappe dei tiranti idrici attesi allegate alla “Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico a sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 10 del piano” adottata con propria precedente deliberazione n. 2/3 del 20.10.2003.

Considerato che a tale adeguamento ha provveduto la Segreteria Tecnico Operativa operando la rappresentazione cartografica dei valori di depressione altimetrica già allegati alla versione vigente della Direttiva e la necessaria revisione testuale e sottoponendo la versione adeguata (allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) all’esame del Comitato Tecnico, che le ha valutate con esito positivo nella sua seduta del 8.06.2011.

Ritenuto in conclusione che vi siano le condizioni per procedere alla adozione della Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli ai sensi della L.18 maggio 1989, n. 183, come risulta dal progetto di Variante e dalle modifiche introdotte a seguito dei pareri formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la sopra citata deliberazione n. 1739/2009 e successiva n. 289 del 07.03.2011, dell’esame delle osservazioni, nonché dall’istruttoria svolta dal Comitato Tecnico;

su proposta del Presidente
a voti unanimi e palesi;
delibera

a) di adottare la Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183;

b) di dare atto che tale Variante si compone dei seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato 1):

Relazione

Zonizzazione della pericolosità idrogeologica in scala 1:25.000

Normativa

c) di dare atto che costituiscono altresì allegato parte integrante della presente deliberazione *“Interpretazione autentica dell’articolo 10 in relazione al restante articolato della Normativa, in adempimento a quanto richiesto dalla Giunta regionale dell’Emilia – Romagna con propria deliberazione n. 289/2011, punto 2 , allegato C”* (allegato 2) e *“Criteri per la formulazione di pareri relativi ad “eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e l’Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000” di cui all’art. 10 comma 1 della Variante al titolo II del Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico”* (allegato 3);

d) di dare atto che le perimetrazioni, le zonizzazioni e le norme previste dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003 prevalgono, fino alla approvazione della presente Variante da parte della Giunta della Regione Emilia-Romagna, sulle perimetrazioni e norme in quest'ultima previste per le medesime località;

e) di dare atto che non sono previste misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 6-bis della L. 18 maggio 1989, n. 183, essendo vigente nel territorio dei Bacini Regionali Romagnoli il Piano Stralcio sopra citato;

f) di dare atto che a seguito delle modifiche introdotte dalla presente Variante, la *“Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico a sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 10 del piano”*, approvata con propria precedente deliberazione n. 2/3 d 20.10.2003 viene adeguata secondo l’elaborato allegato 4;

g) di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la Variante al Titolo II “Assetto della rete idrografica” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, per l’approvazione.

Il Segretario
Luciana Garbuglia

Il Presidente
Paola Gazzolo